



COMUNE DI VIAGRANDE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n.84

Il giorno 17 dicembre 2021, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con delibera C.C. n.61 del 29/11/2018, nelle persone,

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi, Presidente;

Dott.ssa Francesca Mazzola, Componente;

Dott. Vincenzo Salvato, Componente.

Oggetto: Parere su revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 e ss. mm. ii. “Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020.”

Il Collegio si è convocato per esprimere parere su “Ricognizione Partecipazioni possedute al 31/12/2020”.

Il Collegio vista la documentazione ricevuta prende in esame la proposta deliberativa **n° 61 del 14.12.2021 sulla “Ricognizione delle Società Partecipate detenute dall'Ente per l'anno 2020”**

e precisa che tra i pareri obbligatori ma non vincolanti elencati all’art. 239 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) non si rinviene quello afferente al provvedimento di “*revisione ordinaria delle partecipazioni*” di cui al già citato art. 20 del Tusp – cosa che invece risulta, tra gli altri, per la Delibera di approvazione del bilancio consolidato – e per inciso neppure per la Delibera di “*revisione straordinaria delle partecipazioni*” di cui all’art. 24 del Tusp

In conseguenza di ciò, appare evidente che, sebbene non sussista un obbligo espresso e specifico nella legislazione di riferimento – o meglio, proprio per tale ragione – è necessario andare a verificare nel dettaglio e per ogni casistica se il contenuto del Provvedimento contenga decisioni consiliari che impattano su altre materie per le quali è invece richiesto il parere obbligatorio all’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale.

Cosicché, provando a sintetizzare le varie casistiche che si possono verificare, si segnala che:

- 1) se il Provvedimento (comunque da adottarsi anche nel caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazioni in Società ricadenti nel perimetro oggettivo del Tusp, come precisato dalle stesse “Linee guida” Tesoro) non contiene alcun “Piano di razionalizzazione” ma solo un’attività ricognitoria sullo stato dell’arte delle decisioni a



COMUNE DI VIAGRANDE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

suo tempo assunte in tal senso, **non è dovuto alcun parere** obbligatorio da parte del Revisore/Revisori;

- 2) se il Provvedimento contiene invece un “Piano di razionalizzazione” ma privo di decisioni che incidono sulle materie – tendenzialmente di competenza consiliare – per le quali è richiesto il parere obbligatorio [art. 239, comma 1, lett. b): “pareri, con le modalità stabilite dal Regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all’indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”, oltre alle relazioni al rendiconto ex lett. d) ed al bilancio consolidato ex lett. d-bis)], anche in questo caso **il parere dell’Organo di revisione non risulta dovuto;**
- 3) nel caso in cui il Provvedimento contenga un “Piano di razionalizzazione” con decisioni che impattano anche solo su uno dei punti appena sopra riportati (in particolar modo sui punti 1 e 3), **il parere dell’Organo di revisione sarà invece obbligatoriamente da fornire.**

Ovviamente, anche nei casi nei quali il parere non è dovuto è fondamentale analizzare le disposizioni del Regolamento di contabilità, del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e dello Statuto dell’Ente in tema di fattispecie di “attività di collaborazione con l’Organo consiliare [...]” ex lett. a) dell’art. 239, comma 1, del Tuel, per verificare l’eventuale esistenza, tra le fattispecie di collaborazione, di obblighi di emanazione di pareri obbligatori



COMUNE DI VIAGRANDE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

da parte del/i Revisore/i in aggiunta a quelli espressamente previsti dal Tuel tali per cui il rilascio del parere diventi in realtà dovuto per collaborazione al massimo Organo di indirizzo politico amministrativo. Si fa infine presente che l'Organo di revisione avrà l'onere di monitorare l'attuazione dell'aggiornamento del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni oggetto della presente risposta a quesito.

Il Collegio verificato che il provvedimento non contiene alcun "Piano di razionalizzazione" ma solo un'attività ricognitoria sullo stato dell'arte delle decisioni a suo tempo assunte in tal senso, ritiene che non è dovuto alcun parere obbligatorio da parte dei Revisori.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

Dott.ssa Francesca Mazzola

Dott. Vincenzo Salvato